

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1429)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati, nella seduta del 21 novembre 1973 (V. Stampati nn. 585, 698, 1181, 1939)*

**d'iniziativa dei deputati BELCI (585); ARZILLI, BERNINI, MERLI, SPINELLI, POLI (698); BOLOGNA, LUCCHESI, REVELLI, BODRITO (1181); CATTANEI, CANEPA, QUILLERI, BODRITO, BOFFARDI Ines (1939)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 dicembre 1973*

**Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per  
il completamento della costruzione di bacini di carenaggio  
a Trieste, Livorno, Genova**

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La costruzione e la gestione del bacino di carenaggio di Trieste ed annesso impianto di degasificazione, di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 575, sono affidati in concessione alla società Arsenale Triestino-San Marco; la convenzione che dovrà disciplinare il regime della concessione sarà stipulata tra il Ministero dei lavori pubblici e la società concessionaria entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La concessione della gestione del bacino di carenaggio di Trieste ed annesso impianto di degasificazione avrà la durata di 99 anni a decorrere dalla data dell'avvenuto collaudo.

## Art. 2.

Il consorzio per il bacino di carenaggio nel porto di Trieste è sciolto; la società concessionaria di cui al precedente articolo succede in tutti i rapporti attivi e passivi del consorzio stesso.

Il prefetto di Trieste nominerà, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, un commissario liquidatore che provvederà, entro tre mesi dalla nomina, agli adempimenti necessari per l'attuazione della successione disposta dal primo comma del presente articolo.

Al termine della concessione la società restituirà all'ente portuale di Trieste le opere e gli impianti costituenti il bacino di carenaggio e l'annesso impianto di degasificazione.

## Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla società Arsenale Triestino-San Marco un contributo di lire 9 miliardi 600 milioni, pari all'80 per cento della maggiore spesa necessaria per il completamento del bacino di carenaggio fisso nel porto di Trieste, con annessa stazione di degasificazione delle navi.

La somma di lire 9 miliardi 600 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo 400 milioni nell'esercizio finanziario 1974, 1 miliardo 600 milioni nell'esercizio finanziario 1975, 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1976, 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1977, 1 miliardo 600 milioni nell'esercizio finanziario 1978 e 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1979.

## Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al consorzio livornese per il bacino di carenaggio un contributo di lire 12 miliardi 800 milioni, pari all'80 per cento delle maggiori spese dell'opera di completamento del bacino di carenaggio fisso nel porto di Livorno.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La somma di lire 12 miliardi 800 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo 800 milioni nell'esercizio finanziario 1974, 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1975, 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1976, 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1977, 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1978 e 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1979.

## Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al consorzio autonomo del porto di Genova un contributo di lire 15 miliardi 600 milioni, pari all'80 per cento delle maggiori spese necessarie per il completamento del bacino di carenaggio nel porto di Genova.

La somma di lire 15 miliardi 600 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo 800 milioni nell'esercizio finanziario 1974, 2 miliardi 400 milioni nell'esercizio finanziario 1975, 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1976, 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1977, 3 miliardi 400 milioni nell'esercizio finanziario 1978 e 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1979.

## Art. 6.

Le modalità di erogazione dei contributi previsti dai precedenti articoli saranno fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

## Art. 7.

Alla copertura dell'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974, valutato in lire 5 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.